

La Trasparenza Bancaria

Le principali norme sulla
Trasparenza

Campi di applicazione

- Pubblicità
- Contratti
- Modifica unilaterale delle condizioni
- Comunicazioni periodiche
- Valute
- Recesso ed estinzione anticipata
- Portabilità e rinegoziazione mutui

Pubblicità

- Fogli informativi
- Taeg
- Isc

Le banche rendono noti ai loro clienti:

- tassi di interesse
- condizioni e penalità

Contratti

- Informativa precontrattuale
- Documento di sintesi
- Contratto vero e proprio (da consegnare al cliente, su sua richiesta, anche prima della conclusione)

Sono nulle le clausole che rinviano agli usi bancari

Modifica unilaterale delle condizioni

Nei contratti a tempo indeterminato:

- preavviso di 2 mesi
- comunicazione espressa
- giustificato motivo

Altri contratti di durata:

- quanto sopra + l'impossibilità che la modifica possa riguardare i tassi di interesse

Comunicazioni periodiche

Almeno una volta l'anno

- estratto conto o altro documento (ad es. per i mutui) che chiarisca lo svolgimento del rapporto
- documento di sintesi

Gli e/c sono approvati se non contestati entro 60 gg. dal ricevimento

Il cliente o i suoi successori hanno diritto ad ottenere, entro 90 gg. dalla richiesta, tutta la documentazione delle operazioni compiute negli ultimi 10 anni

Valute

Nuove condizioni di valuta e disponibilità sui versamenti	Giorni lavorativi successivi alla data di versamento	
	Assegni bancari	Assegni circolari e bonifici
Valuta (giorno da cui partono gli interessi a favore del depositante)	3 gg.	1 gg.
Disponibilità (giorno dal quale è materialmente disponibile la somma versata)	4 gg.	

Recesso ed estinzione anticipata

Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e spese

Il mutuatario non deve pagare alcuna spesa per l'estinzione anticipata (o decurtazione) del mutuo stipulato per:

- acquisto/ristrutturazione di abitazioni
- la propria attività d'impresa o professionale

Portabilità e rinegoziazione dei mutui

- La portabilità è liberamente consentita, non può essere ostacolata dalla banca mutuante ed è agevolata perché non sono previste spese aggiuntive
- La rinegoziazione (da tasso variabile a fisso) è diventato un diritto del cliente, fino al 31/12/2012, ma occorrono determinati requisiti soggettivi ed oggettivi (vedi apposita dispensa in Studiamo.it)